



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Piazza Giovanni XXIII
24050 Civate al Piano (Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411
Telefax 0363/976100
e-mail info@comune.civatealpiano.bg.it

N. 01 Registro Ordinanze

Del 7 gennaio 2015

OGGETTO: Divieto di abbandono di rifiuti e materiali a tutela dell'ambiente e del territorio.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

CONSTATATO che ultimamente sul territorio di Civate al Piano rifiuti urbani, in particolar modo gli imballaggi e i rifiuti inerti, vengono abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, rimanendovi fino alla raccolta da parte degli addetti, offrendo uno spettacolo dequalificante sotto l'aspetto del vivere civile comune, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare;

RITENUTO necessario ed inderogabile ordinare, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, il divieto di abbandono di rifiuti sul territorio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il vigente Regolamento della Piazzola Ecologica, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 05.08.1999, esecutiva;

RITENUTO pertanto indispensabile provvedere in merito;

ORDINA

1. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, fiumi e rogge, sacchetti di immondizia e rifiuti in genere;
2. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, fiumi e rogge, potature e sfalci d'erba;
3. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, fiumi e rogge, rifiuti inerti;
4. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, fiumi e rogge, rifiuti pericolosi;
5. è fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di terreni laterali alle strade comunali e vicinali di mantenere pulito il tratto di strada pubblica e vicinale confinante con il proprio terreno durante e in seguito alle operazioni di taglio della vegetazione o sfalcio d'erba;
6. il divieto è esteso a tutte le imprese ed attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei.

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni della presente Ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque) a € 620,00 (seicentoventi);

- se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 155,00 (centocinquantacinque);
- che, per chiunque sporchi o deturpi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Al personale della Polizia Locale e delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo è demandato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

INVITA

la cittadinanza a segnalare alla Polizia Locale e all'ufficio Ecologia del Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti in siti non idonei sul territorio comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comune.cividatealpiano.bg.it;

e sia inviata:

- all'Ufficio di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- alla Stazione dei Carabinieri di Martinengo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Lombardia entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.



IL SINDACO
(Luciano Vescovi)

Luciano Vescovi